



Roma, 25 maggio 2006

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

*All' Associazione Trasporti ASSTRA
Piazza Cola di Rienzo, 80/a
00192 – Roma*

Prot. n. 25/SEGR/0004572

Oggetto: esonero dall'obbligo contributivo per la disoccupazione – risposta ad interpello ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. n. 124/2004.

Con l'interpello in esame l'associazione ASSTRA, quale rappresentante delle aziende di trasporto pubblico, richiede un chiarimento relativo all'esonero, per le aziende medesime, dall'obbligo contributivo per l'assicurazione contro la disoccupazione.

Ai sensi dell'art. 40 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, infatti, non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria i dipendenti di aziende pubbliche, delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilità d'impiego. La sussistenza della stabilità d'impiego, quando non risulti da norme regolanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, dalle aziende pubbliche e dalle aziende esercenti pubblici servizi, è accertata, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in sede amministrativa su domanda del datore di lavoro, con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'esigenza di chiarimento scaturisce dai mutamenti della veste giuridica ovvero della compagine societaria delle aziende di trasporto destinatarie della normativa determinativa del predetto esonero. Si fa riferimento, cioè, ai casi in cui sia intervenuto un processo di privatizzazione di carattere "sostanziale" o "formale" e cioè nei casi in cui l'assetto proprietario di tali aziende sia divenuto in tutto o in parte privato ovvero sia rimasto interamente pubblico ma sia intervenuta la trasformazione in senso privatistico dell'organizzazione societaria, comprensiva evidentemente del rapporto di lavoro del personale.

In proposito, acquisito il parere della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, si rappresenta quanto segue.

Attesa la compiutezza e la specialità della disciplina dettata dal R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, e atteso altresì il relativo consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, è da ritenersi che nei confronti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, anche se interessate da processi di privatizzazione formali e/o sostanziali, continua a trovare applicazione il regime di stabilità di impiego *ex lege* di cui al predetto decreto. Conseguentemente, deve escludersi che le aziende medesime siano soggette alle procedure di accertamento amministrativo ai fini dell'esonero in esame.

In effetti l'accertamento ministeriale diviene necessario solo ove il requisito della stabilità d'impiego "*non risulti da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente (...) dalle aziende esercenti pubblici servizi*"; norme contenute, nel caso di specie, proprio nel R.D. n. 148/1931 e relativo all. A). Invero con la nota direttoriale n. 52293 del 7 aprile 2004 ci si era limitati a richiamare la "*verifica di specifici parametri, elaborati dalla più recente e consolidata giurisprudenza*", quali criteri idonei ad accertare, in sede amministrativa, la sussistenza o meno di detto requisito, ove tale verifica fosse necessaria, richiamando altresì la sentenza n. 5570 del 14 ottobre 1988 emessa, a Sezioni Unite, dalla Corte di Cassazione, la cui massima chiarisce che "*il requisito della stabilità dell'impiego deve essere valutato alla stregua dell'art. 36 D.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 e va ritenuto sussistente allorché il rapporto di lavoro possa essere fatto cessare soltanto in presenza di ipotesi oggettive tassativamente predeterminate o in virtù di atti negoziali, ovvero, allorché la stabilità sia accertata, con provvedimento del Ministro del lavoro*". La stessa pronuncia, nella rispettiva motivazione, univocamente esclude che le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto ai sensi del R.D. 148/1931 e relativo all. A) siano soggette a procedure di accertamento amministrativo della sussistenza del requisito della stabilità di impiego.

Del resto tale sentenza evidenzia una consolidata giurisprudenza, confermata non solo dalle più recenti pronunce – richiamate tanto da ASSTRA quanto dall'INPS – ma, finanche, rilevabile da decisioni precedenti.

Già in passato la Corte di Cassazione aveva, infatti, ritenuto di precisare che "*il rapporto di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, disciplinato dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 e relativo regolamento all. A), si distingue dal comune rapporto di lavoro di diritto privato poiché tale personale gode di uno speciale status costituito da una posizione intermedia tra quella dell'impiegato pubblico e quella dell'impiegato privato ed è soggetto ad una disciplina speciale che lo regola interamente sia nella costituzione sia nelle sue vicende. Pertanto, al rapporto di lavoro di detto personale, garantito da una disciplina sostanzialmente più favorevole, non si applicano né la legge sui licenziamenti individuali (n. 604 del 1966, relativa ai rapporti di lavoro di diritto comune a tempo indeterminato non forniti da stabilità) né lo Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970)*" (Cass. 25 febbraio 1982, n. 1216).

In conclusione si ritiene che non può trarsi alcun particolare onere procedurale a carico delle imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, al fine di accedere all'esonero ex art. 40, n. 2, R.D.L. n. 1827/1935, essendo ininfluenza il fenomeno della privatizzazione rispetto alle garanzie *ex lege* di stabilità d'impiego assicurate dal vigente R.D. n. 148/1931 nonché dal relativo all. A); garanzie che, risultando da norme regolatrici lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente, soddisfano pienamente, secondo la giurisprudenza, i requisiti prescritti dall'art. 36 del D.P.R. n. 818/1957. Sicché ritenere di poter subordinare il diritto all'esenzione *ex lege* a specifici accertamenti contravverrebbe al principio generale di non aggravare le vigenti procedure amministrative, posto dall'art. 1, comma 2, L. n. 241/1990.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

LV